

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTALE SENZA MATERIALE AFFRANCATURA (SMA) NEL TERRITORIO NAZIONALE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA COMMESSE DA VEICOLI E/O CITTADINI ITALIANI

Sommario

RICHIAMI NORMATIVI	2
Art. 1 - OGGETTO DELL' APPALTO -IMPORTO – CONTRATTI ATTUATIVI.....	3
RIEPILOGO SPESE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO (tutti gli importi sono espressi in Euro e da intendersi al netto d'IVA nella misura di legge)	5
Art. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO- ALTRI SERVIZI E FORNITURE- TEMPO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	6
Art. 3 – UFFICI OPERATIVI E DI DEPOSITO.....	9
Art. 4 – DURATA DEL SERVIZIO-PROROGA -QUINTO D'OBLIGO-REVISIONE DEI PREZZI.....	9
Art. 5 – CAUZIONE PROVVISORIA	10
Art. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA	10
Art. 7 – CRITERI MINIMI AMBIENTALI.....	11
Art. 8 – VIGILANZA E CONTROLLO.....	13
Art. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	13
Art. 10 – MODIFICHE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI	13
Art. 11 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO	14
Art. 12 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA	15
Art. 13 – DANNI E RESPONSABILITA'- POLIZZA ASSICURATIVA	15
Art. 14 – RICHIAMI, DIFFIDE E CONTESTAZIONI IN CORSO D'ESECUZIONE	16
Art. 15 – INADEMPIENZE E PENALI.....	16
Art. 16 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI	19
Art.17 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO	20
Art. 18 – PRESTAZIONI ACCESSORIE O INTEGRAZIONE DELL'INCARICO.....	21
Art. 19 – RECESSO.....	21

* documento firmato digitalmente-D.Lgs. 82/2005, firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, art. 3/2°, D.Lgs. 39/93

Unità Operativa Procedure Sanzionatorie – Ufficio Verbali

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100 Como

Telefono 031.242700

PEC: protocollo@comune.como.it

www.comune.como.it

Art. 20 – SUBAPPALTO.....	22
Art. 21 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI E RINTRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	22
Art. 22 – CLAUSOLA SOCIALE E CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO.....	22
Art. 23 – FORO COMPETENTE	23
Art. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	23
Art. 25 – NORME DI RINVIO.....	23

RICHIAMI NORMATIVI

L'esecuzione dei servizi in oggetto è regolata dalle clausole del presente Capitolato, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36, (nel prosieguo "Codice") dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dal codice civile, e dalle seguenti norme di riferimento:

- L. 20 novembre 1982, n. 890 concernente le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari;
- D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 recante *"Attuazione della direttiva n. 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio"*;
- Delibera AGCOM 413/14/CONS. Direttiva generale per l'adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi;
- Delibera AGCOM n. 129/15/CONS, recante: *"Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali"*;
- L. 4 agosto 2017, n. 124 recante la *"Legge annuale per il mercato e la concorrenza"*; - Delibera AGCOM n. 77/18/CONS recante *"Approvazione del regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (art. 201 del d.lgs.30 aprile 1992, n. 285)"*;
- Delibera AGCOM n. 285/18/CONS recante *"Approvazione dei modelli di buste e moduli da utilizzare per la notificazione di atti a mezzo del servizio postale di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890"*;
- Delibera AGCOM 600/18/CONS, recante *"Approvazione del regolamento in materia di misure e modalità di corresponsione degli indennizzi relativi alla notificazione di atti a mezzo del servizio postale"*;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 19 luglio 2018 intitolato *"Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di"*

* documento firmato digitalmente-D.Lgs. 82/2005, firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, art. 3/2°, D.Lgs. 39/93

Unità Operativa Procedure Sanzionatorie – Ufficio Verbali

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100 Como

Telefono 031.242700

PEC: protocollo@comune.como.it

www.comune.como.it

notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada";

- Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione Europea n. 2016/679 e D.lgs. 10 agosto 2018, n.101 recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*;

- Delibera AGCOM n. 155/19/CONS recante *"Integrazioni alla Regolamentazione in materia di notificazione a mezzo del Servizio Postale, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145"*;

Delibera AGCOM n.728/13/CONS recante *"Determinazione delle tariffe massime dei servizi postali rientranti nel servizio universale"*;

- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante *"Codice dell'amministrazione digitale"*;

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO - VALORE STIMATO - IMPORTO A BASE DI GARA – CONTRATTI ATTUATIVI

Il servizio di cui al presente **Accordo Quadro** ha per oggetto l'affidamento del servizio di notificazione a mezzo servizio postale (SMA) nel territorio italiano di atti giudiziari relativi a sanzioni amministrative derivanti da violazioni alle norme del Codice della Strada ed extra C.d.S.(di seguito "atti sanzionatori"), commesse da veicoli e/o cittadini italiani, così come di seguito sommariamente indicato e meglio dettagliato all'articolo 2:

- servizio di ritiro presso la sede operativa del gestore del ciclo sanzionatorio e successivo recapito/notificazione delle sanzioni amministrative al trasgressore ed all'obbligato in solido;
- redazione di appositi rendiconti accessibili in via telematica dal gestore del ciclo sanzionatorio e da parte della Polizia Locale di Como (CAN e CAD);

Sono ammessi alla partecipazione, oltre al gestore del servizio di notificazione universale Poste Italiane, gli operatori postali dotati della Licenza Individuale Speciale:

- **A1 (licenza notifica atti giudiziari e contravvenzioni sul territorio nazionale);**

Per il periodo contrattuale indicato, tenuto conto dei dati statistici in possesso della Polizia Locale si stima di inviare sul territorio nazionale indicativamente n. **250.000** verbali annui.

Il Comune di Como, Comando Polizia Locale, manterrà in ogni caso il controllo e il coordinamento dei servizi affidati in funzione di suddetta attività amministrativa.

Il presente documento è parte integrante del contratto d'appalto. Esso contiene le prescrizioni e definisce i requisiti tecnici di esecuzione per l'erogazione dei servizi da prestare in favore del Comune di Como.

L'Amministrazione si riserva inoltre di modificare il servizio discrezionalmente in base a decisioni autonome senza che l'operatore economico possa avanzare richieste di risarcimento del decimo del

* documento firmato digitalmente-D.Lgs. 82/2005, firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, art. 3/2°, D.Lgs. 39/93

servizio non eseguito, di mancato guadagno o risarcimento del danno. La presente clausola è in espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 123 del Codice e dall'art. 1671 del Codice Civile e come tale costituirà specifica ed espressa clausola contrattuale.

Valore stimato dell'appalto in Euro.

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo per invii multipli atti giudiziari compresa CAN e CAD forfettaria	Atti sanzionatori annuali presunti	Costo complessivo per 12 mesi
Servizio di notificazione dei plichi sino a 20 g	Servizi di postali 64110000-0	8,90	n. 237.500 (pari al 95%)	2.113.750,00
Servizio di notificazione dei plichi da 20 a 50 g	Servizi di postali 64110000-0	9,90	n.12.500 (pari al 5%)	123.750,00
Il costo complessivo annuo è calcolato come indicato nella seguente formula: $(8,90 \times 237.500) + (9,90 \times 12.500) = \text{Costo complessivo}$				2.237.500,00

	Costo complessivo per 24 mesi (in Euro)
Costo servizio di notificazione atti	4.475.000,00
Costo della manodopera	575.037,50
Totale costi	5.050.037,50

L'importo degli oneri concernenti la sicurezza per rischi d'interferenza non soggetti a ribasso d'asta è pari a €.0, non essendo state rilevate interferenze con le attività del Committente poiché trattasi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione Appaltante, cioè in spazi messi a disposizione dalla Stazione Appaltante per l'espletamento del servizio. Per lo stesso motivo non viene richiesta la redazione il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

* documento firmato digitalmente-D.Lgs. 82/2005, firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, art. 3/2°, D.Lgs. 39/93

Unità Operativa Procedure Sanzionatorie – Ufficio Verbali

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100 Como

Telefono 031.242700

PEC: protocollo@comune.como.it

www.comune.como.it

RIEPILOGO COSTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO (tutti gli importi sono espressi in Euro)

1° biennio	Proroga cd.contrattuale, 2° biennio ex art.120/10 del Codice	Opzione cd.quinto d'obbligo, ex art.120/9 del Codice	Totale
€5.050.037,50	€5.050.037,50	€2.020.015,00	€12.120.090,00

Al valore del contratto così determinato occorre aggiungere l'importo dell'Iva di legge pari a **€2.666.419,80** (IVA al 22%).

IMPORTO A BASE DI GARA (tutti gli importi sono espressi in Euro)

L'importo da porre a base di gara è dato dal costo per la notificazione del singolo plico comprensivo del relativo costo della manodopera.

Tab.12

Costo unitario postalizzazione	8,95
Costo unitario manodopera	1,15
Totale importo a base di gara	10.10

L'affidamento in oggetto avverrà mediante **procedura aperta** ai sensi dell'articolo 71 del Codice, con aggiudicazione secondo il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'articolo 108 del Codice secondo i pesi e criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara.

Il valore massimo complessivo sopra indicato, comprensivo dell'esercizio delle opzioni, ammonta a **€ 14.786.509,80** IVA compresa. Entro tale importo e nel periodo di durata dell'accordo potranno essere attivati **contratti attuativi** mediante **lettere commerciali**.

CONTRATTI ATTUATIVI

Ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Codice, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l'affidamento dei singoli contratti attuativi e, pertanto, gli stessi potranno avere inizio subito dopo la ricezione della lettera commerciale. Detti contratti di appalto attuativi avranno la forma di lettera commerciale. Con ciascun contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento.

Ciascun contratto attuativo, da inviare a cura del R.U.P., a mezzo PEC all'Appaltatore conterrà di regola le seguenti indicazioni:

- CIG;
- Identificativo lotto/lettera d'ordine;

* documento firmato digitalmente-D.Lgs. 82/2005, firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, art. 3/2°, D.Lgs. 39/93

Unità Operativa Procedure Sanzionatorie – Ufficio Verbali

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100 Como

Telefono 031.242700

PEC: protocollo@comune.como.it

www.comune.como.it



- Data spedizione lotto/lettera d'ordine;
- Descrizione sintetica dell'attività da svolgere;
- Spesa totale ammissibile.

Il Responsabile del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto attuativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia delle prestazioni da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede ad integrarle, a ridurle ovvero a modificarle.

L'Appaltatore risponderà verso la Stazione appaltante del risultato delle prestazioni richieste, rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle stesse, a provvedere alla esecuzione a regola d'arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno rinveniente per la stazione appaltante.

Con l'accordo quadro vengono assegnati tutti i servizi sopra indicati e di seguito descritti, indipendentemente dal numero di atti sanzionatori trattati.

Art. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO- ALTRI SERVIZI E FORNITURE- TEMPO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Tale appalto si riferisce in forma esclusiva alla gestione del servizio di notificazione a mezzo postale senza materiale affrancatura "SMA", sul territorio nazionale, degli atti sanzionatori del Corpo di Polizia Locale del Comune di Como, originati da violazioni alle norme del Codice della Strada e da ogni altra normativa nazionale o locale (Leggi, regolamenti comunali, ordinanze ecc.). In particolare, sulla scorta di apertura del mercato della notifica a mezzo posta a società con le caratteristiche ed in possesso dei requisiti di legge, si ritiene necessario procedere alla formalizzazione di un bando di gara aperta per l'affidamento del servizio. Il servizio che sarà posto in gara è riferito unicamente alle operazioni di notificazione a mezzo posta.

L'attività oggetto dell'appalto si riferisce sinteticamente alle attività sotto estese:

- gestione degli adempimenti necessari affinché i plichi contenenti i verbali di violazione amministrativa al codice della strada ed alle leggi ex L.689/81, e atti connessi, siano correttamente notificati al destinatario di volta in volta individuato secondo la disciplina specifica.
- presa in carico dei plichi la loro registrazione e caricamento in apposito sistema informatico che ne tracci l'instradamento verso il destinatario e relativi esiti.
- gestione della riconsegna dei certificati CAN e CAD nei casi di utilizzo previsti dalle norme di settore.
- Gestione degli adempimenti necessari nel caso in cui, durante il periodo di affidamento del servizio sia resa operativa la piattaforma SEND "Servizio notifiche digitali".

Nello specifico, le caratteristiche dell'appalto sono le seguenti:

Il Comando della Polizia Locale di Como, di seguito Comando, nel notificare i propri atti e provvedimenti come previsto dalle norme di settore, si avvale anche della "notificazione a mezzo posta", ai sensi e per gli effetti della L. 890/1982.

* documento firmato digitalmente-D.Lgs. 82/2005, firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, art. 3/2°, D.Lgs. 39/93



Il Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) allegato alla citata Delibera AGCOM n. 77/18/CONS / prevede che per notificazione degli atti giudiziari si intende "l'attività di notificazione, a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, degli atti giudiziari e comunicazioni connesse di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890".

Il servizio di notificazione oggetto del presente appalto è riferito ad atti diretti a destinatari domiciliati sul territorio nazionale.

L'Amministrazione è tenuta ad aderire alle convenzioni di Consip, e allo stato attuale non risultano né convenzioni Consip attive, né bandi o Accordi quadro pubblicati per tale fornitura che non può essere, altresì, acquisita mediante il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, atteso il valore superiore alla soglia comunitaria dell'appalto.

L'affidamento avverrà, pertanto, mediante procedura aperta ex art. 71 del Codice e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.108 del Codice, come meglio specificato nei successivi paragrafi.

Il Comando metterà a disposizione dell'aggiudicatario gli atti da notificare prodotti da un Consolidatore per conto del Comando stesso.

Il "plico atto giudiziario" da notificare sarà composto da:

- una busta atto giudiziario (di colore verde);
- un avviso di ricevimento per atto giudiziario (di colore verde);
- uno o più fogli inseriti nella busta.

I servizi previsti sono i seguenti:

- a) ritiro ed accettazione dei plichi di atti giudiziari presso la sede del Consolidatore;
- b) recapito e notificazione ai destinatari dei plichi di atti giudiziari ai sensi e nel rispetto della Legge 890/1982 e ss.mm.ii. e delle delibere AGCOM che regolano l'attività di notifica degli atti giudiziari nel rispetto dei livelli di servizio;
- c) rendicontazione elettronica degli invii effettuati e dei relativi esiti;
- d) produzione della copia per immagine su supporto digitale dell'avviso di ricevimento cartaceo dell'AG, e restituzione della materialità;
- e) produzione della copia per immagine su supporto digitale dell'avviso di ricevimento cartaceo relativo alla CAN, e restituzione della materialità;
- f) produzione della copia per immagine su supporto digitale dell'avviso di ricevimento cartaceo relativo alla CAD, e restituzione della materialità;
- g) trasmissione con modalità telematiche della copia per immagine su supporto digitale dell'avviso di ricevimento cartaceo dell'AG;
- h) trasmissione con modalità telematiche della copia per immagine su supporto digitale dell'avviso di ricevimento cartaceo della CAD;

* documento firmato digitalmente-D.Lgs. 82/2005, firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, art. 3/2°, D.Lgs. 39/93



- i) gestione delle giacenze per il ritiro della corrispondenza inesitata oppure gestione di modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata;
- l) gestione fisica dei ritorni;
- n) gestione delle anomalie di recapito;
- o) servizi di governo della fornitura.

Non rientrano nel presente affidamento i servizi a monte della notifica, che saranno curati da un consolidatore individuato dal Comando attraverso altra procedura. Con tale consolidatore il notificatore dovrà collaborare per rendere più efficiente l'attività di consegna/accettazione degli atti giudiziari, e, in genere, per la gestione del servizio di notificazione.

Il Servizio di notificazione degli atti giudiziari dovrà essere prestato con le garanzie per il Comando e per i cittadini di qualità, continuità, accessibilità, raccolta, distribuzione e trasparenza di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 261/1999 e dovrà rispettare gli obblighi di qualità minima stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, oltre a quanto previsto nel Capitolato e nell'offerta tecnica (ove presente l'offerta migliorativa).

Il Servizio di notificazione degli atti deve essere svolto secondo le modalità, gli standard di qualità dei singoli invii e dell'intero processo di notifica, dalla spedizione del piego alla restituzione dell'avviso di ricevimento previsti dal *"Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)"*, oltre a quanto previsto nel Capitolato, nell'offerta tecnica (ove presente l'offerta migliorativa).

Per gli standard di qualità deve farsi riferimento all'Allegato 1 della Delibera AGCOM 155/19/CONS che sostituisce l'Allegato 2 del Regolamento Licenze Speciali Delibera 77/18/CONS, oltre a quanto previsto nel Capitolato, nelle appendici accluse e nell'offerta tecnica (ove presente l'offerta migliorativa).

Per il numero degli addetti, le caratteristiche del corner dedicato, l'articolazione logistica delle strutture abilitate al deposito e al ritiro delle giacenze, i giorni e orari di apertura per il ritiro delle giacenze si fa riferimento alle tabelle Allegati nn. 1, 3 e 4 della delibera n. 77/18/CONS dell'AGCOM, oltre a quanto previsto nel Capitolato e nell'offerta tecnica (ove presente l'offerta migliorativa).

Per le modalità alternative deve farsi riferimento alla Tabella C Allegato 2 alla Delibera AGCOM 155/19/CONS, di sostituzione dell'Allegato 5 del Regolamento Licenze Speciali Delibera 77/18/CONS, oltre a quanto previsto nel Capitolato e nell'offerta tecnica (ove presente l'offerta migliorativa).

L'operatore economico dovrà illustrare le modalità e le tempistiche per l'accettazione degli atti giudiziari, anche migliorative rispetto ai sopra indicati standard qualitativi e agli altri termini indicati nel Capitolato, e fornire, in generale, ogni documentazione necessaria a garantire la correttezza di tutto il processo di accettazione, notificazione e gestione degli esiti, in sede di presentazione della propria offerta per l'affidamento del Servizio di notificazione degli atti giudiziari.

* documento firmato digitalmente-D.Lgs. 82/2005, firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, art. 3/2°, D.Lgs. 39/93



TEMPO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere attivati e posti a regime entro il termine che sarà stato indicato **nell'offerta** tecnica presentata e, comunque, entro il termine massimo di **30 giorni** dal ricevimento della formale comunicazione della aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipulazione del contratto d'appalto.

Art. 3 – UFFICI OPERATIVI E DI DEPOSITO

L'aggiudicatario del presente appalto dovrà garantire la presenza, ai fini del ritiro della corrispondenza inesitata, di un adeguato numero di punti di giacenza collocati sul territorio nazionale ovvero modalità alternative per la consegna degli inesitati al destinatario, nel rispetto delle prescrizioni di cui, rispettivamente, agli allegati 4 e 5 della Delibera 77/18/CONS.

Art. 4 – DURATA DEL SERVIZIO-PROROGA -QUINTO D'OBLIGO-REVISIONE DEI PREZZI

A seguito della gara il Comando stipulerà con l'Aggiudicatario un accordo quadro della durata massima di **24 mesi**. Per effetto degli accordi quadro l'Aggiudicatario sarà obbligato ad eseguire le prestazioni richieste mediante appositi contratti esecutivi, fino ad esaurimento degli importi massimali previsti, nel rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità prescritte.

L'Aggiudicatario dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste nei singoli ordinativi di fornitura, non potendo tuttavia pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo massimale previsto.

Ai sensi **dell'art.120, comma 10** del Codice, la S.A. si riserva la facoltà di estendere la durata dell'accordo quadro, alle medesime condizioni, per una durata massima di **24 mesi** e per un importo massimo pari al valore di riferimento, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Il Comando esercita tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante PEC almeno 30 giorni prima della scadenza dell'accordo originario.

Ai sensi **dell'art. 120, comma 9**, del Codice, la S.A. si riserva la facoltà di applicare l'opzione del **cd. quinto d'obbligo**. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nell'accordo quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o quelli più favorevoli per la stazione appaltante; inoltre, l'appaltatore, non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. La S.A. esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante PEC almeno 30 giorni prima della scadenza dell'accordo originario. Entro tale data saranno attivati anche i singoli Contratti Attuativi. Non sono richiesti preavviso o notifica in prossimità della scadenza del contratto.

Alla scadenza il contratto si intenderà risolto, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate ed anche in caso di non raggiungimento del valore massimo dell'Accordo Quadro senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo.

Il contratto si intenderà comunque concluso, nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per il valore massimo previsto dall'Accordo Quadro, indipendentemente dalla durata.

* documento firmato digitalmente-D.Lgs. 82/2005, firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, art. 3/2°, D.Lgs. 39/93

REVISIONE DEI PREZZI

Con richiamo all'art.60 del Codice, nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al **5 per cento** dell'importo complessivo e operano nella misura dell'**80 per cento** della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT che, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, sono individuati nei seguenti: gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Gli indici di costo e di prezzo di cui sopra sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici sopra citati nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.

Art. 5 – CAUZIONE PROVVISORIA

I concorrenti per essere ammessi alla gara, dovranno presentare una garanzia provvisoria, nella misura del **1%** del valore stimato dell'intera operazione contrattuale. Ai sensi dell'art. 106 la garanzia può essere motivatamente ridotta. La motivazione si rinviene in funzione del numero di atti sanzionatori oggetto dell'affidamento, ritenendo il valore complessivo di questi ultimi compatibili con la riduzione della garanzia indicata. Detta garanzia potrà essere presentata come previsto dall'articolo 106 del Codice mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari ed essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 1 del Regolamento approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n.31. La garanzia è costituita nei modi termini e condizioni di cui all'art. 106 del Codice.

Art. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'appaltatore è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia prevista dall'art. 117 del Codice. Detta garanzia definitiva, pari al 2% dell'importo dell'Accordo Quadro, ai sensi del citato art. 117 comma 1 del Codice, deve essere presentata il giorno della stipulazione del contratto.

* documento firmato digitalmente-D.Lgs. 82/2005, firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, art. 3/2°, D.Lgs. 39/93

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto al suddetto comma la Stazione appaltante ne dichiara la decadenza dell'aggiudicazione.

La garanzia definitiva va reintegrata ogni qual volta su di essa l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dall'Amministrazione, quest'ultima ha la facoltà di provvedere alla reintegrazione rivalendosi sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Art. 7 – CRITERI MINIMI AMBIENTALI

Ai sensi dell'**art.57, comma 2**, del Codice *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni"*.

Ad oggi sono stati adottati CAM per 20 categorie di forniture e affidamenti tra i quali non sono comprese le attività di cui al presente affidamento.

A marzo 2023 è stato firmato il decreto direttoriale che stabilisce la programmazione delle attività volte alla definizione dei criteri ambientali minimi preliminari all'adozione dei relativi decreti ministeriali, per l'anno 2023, tra le quali non sono previste le attività di cui al presente documento. Pertanto, in attesa dell'adozione di specifico decreto la S.A. intende delineare i principi e gli ambiti operativi cui l'O.E. potrà ispirarsi per formalizzare iniziative ambientali coerenti con i fini stabiliti dall'art.57, comma 2 del Codice citato.

In tale ottica l'approccio adottato dall'O.E. deve ispirarsi ai principi di:

- efficienza nell'uso delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività di business, siano esse svolte in proprio o tramite fornitori e business partner;
- innovazione a supporto di un'economia low-carbon, attraverso la dematerializzazione di processi, prodotti e servizi;
- prevenzione e riduzione dell'impatto sull'ambiente, sia attraverso l'analisi dei potenziali rischi ambientali importanti per l'O.E., sia attraverso la riduzione dei rifiuti prodotti e l'eliminazione degli sprechi, in una prospettiva di avvicinamento al principio di economia circolare;
- promozione della cultura dell'ambiente, sia attraverso la propria rete di volontariato aziendale, incoraggiando dipendenti, partner e, in generale, tutte le controparti ad assumere comportamenti virtuosi e collaborando con associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale, sostenendo progetti mirati che possono costituire delle prassi di riferimento.

In un'ottica di accountability estesa richiesta dalla globalizzazione, l'O.E. deve farsi promotore degli stessi principi sia al proprio interno, sia all'esterno, presso quei soggetti che operano per suo conto (come i fornitori o, in generale, i business partner).

Al fine di fornire opportuni spunti operativi all'O.E., la S.A. ha identificato tre principali ambiti di

* documento firmato digitalmente-D.Lgs. 82/2005, firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, art. 3/2°, D.Lgs. 39/93

intervento a cui possono essere associate specifiche azioni:

1. Riduzione degli impatti ambientali determinati dalle proprie attività operative:
 - a. ottimizzazione dei consumi di energia e riduzione delle emissioni in atmosfera attraverso l'approvvigionamento da fonti rinnovabili e l'investimento in soluzioni di efficienza energetica, quali sistemi di monitoraggio dei consumi, utilizzo di sistemi di illuminazione eco-efficienti e altri apparati elettrici/elettronici a basso consumo;
 - b. riduzione delle emissioni in atmosfera incentivando modalità di trasporto green per le attività logistiche e per la mobilità del personale, anche prevedendo una flotta aziendale parzialmente o interamente composta da mezzi ibridi ed elettrici;
 - c. riduzione delle produzioni di rifiuti e corretta gestione degli stessi, in particolare attraverso il contenimento del consumo di carta ottenuto anche grazie al ricorso alla dematerializzazione dei documenti, alla previsione di ulteriori soluzioni informatiche che riducano il ricorso alla carta e anche attraverso la massimizzazione della quota di rifiuti avviabile a riciclo;
 - d. riduzione dei consumi idrici.
2. Integrazione degli aspetti ambientali nei prodotti e servizi offerti:
 - a. implementazione dei processi di digitalizzazione dei beni e servizi offerti, nella consapevolezza che lo strumento dell'innovazione digitale possa generare potenzialmente valore condiviso tra Azienda e stakeholder, contribuendo a ridurre le pressioni sull'ambiente e sostenere la redditività aziendale;
 - b. valutazione dei rischi e delle opportunità di carattere ambientale nelle scelte d'investimento e nella gestione delle attività assicurative allo scopo di dare un contributo importante per lo sviluppo sostenibile del Paese.
3. Sensibilizzazione alla cultura ambientale di dipendenti e soggetti terzi:
 - a. coinvolgimento dei dipendenti in programmi e iniziative che hanno ad oggetto la tutela dell'ambiente naturale e l'ecologia, in particolare anche mediante il sostegno e la partecipazione attiva della rete di volontariato aziendale;
 - b. supporto a iniziative per la tutela e il recupero del patrimonio ambientale, la formazione e l'informazione su tematiche ambientali;
 - c. dialogo e collaborazione con enti e associazioni nazionali e internazionali per la definizione e l'adozione di modelli, politiche e strategie tesi a contrastare il cambiamento climatico e il consumo inefficiente di risorse;
 - d. valutazione dei rischi e delle modalità di gestione ambientale adottate dalle controparti (fornitori, business partner, altre società) nei processi di approvvigionamento e nelle eventuali operazioni di finanza straordinaria.

* documento firmato digitalmente-D.Lgs. 82/2005, firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, art. 3/2°, D.Lgs. 39/93

Art. 8 – VIGILANZA E CONTROLLO

L'Amministrazione a tutela della qualità del servizio e della scrupolosa conformità alle previsioni contrattuali procederà a operare controlli sull'esecuzione del contratto ed eventualmente ad applicare le penalità previste nel Capitolato in relazione alla gravità dell'inadempimento/non conformità.

Le modalità di controllo potranno consistere in sopralluoghi, in attività di osservazione, richiesta, verbale o scritta, di precisazioni, dati ed informazioni.

I controlli, anche su segnalazione dell'utenza, potranno essere intesi a verificare:

- l'esatto adempimento delle prestazioni previste del presente Capitolato;
- il rispetto da parte del personale delle norme del Codice di Comportamento e di quelle previste dal presente Capitolato;
- l'adempimento in capo all'affidatario degli obblighi previsti dagli articoli del presente Capitolato.

L'aggiudicatario agevererà qualunque ispezione, controllo e verifica, da parte del Responsabile del servizio e degli operatori del Comune di Como, restando disponibile a fornire tempestivamente dati ed informazioni richiesti ritenuti utili ai fini della verifica in corso.

Art. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art 15 e dell'art. 114 del Codice si indica quale:

- Responsabile unico del procedimento (RUP) è il Comandante Polizia Locale, dott. Vincenzo AIELLO
- Direttore per l'esecuzione del Contratto il Commissario Capo della Polizia Locale di Como, Dott. Mascetti Ugo.

Art. 10 – MODIFICHE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Le modifiche al contratto di appalto sono ammesse nei termini e alle condizioni di cui all'art. 120 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dallo stesso nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione e preventivamente comunicate al medesimo e consistenti in:

- a) Spese per bolli relativi al contratto, alle copie e agli atti allegati;
- b) Spese per diritti di segreteria;
- c) Spese per l'imposta di registro;
- d) Rimborso delle spese per le pubblicazioni obbligatorie sostenute dalla Stazione appaltante per l'assolvimento dei prescritti obblighi di pubblicità, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 81, 83 e 111 del Codice e dell'art. 5, comma 2, del D.M. Infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016.

* documento firmato digitalmente-D.Lgs. 82/2005, firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, art. 3/2°, D.Lgs. 39/93

L'aggiudicatario versa l'importo delle spese contrattuali secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione e preventivamente comunicate al medesimo.

Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, il Comune trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto.

Art. 11 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Il servizio sarà strutturato mediante l'organizzazione dei mezzi e del personale che l'aggiudicatario riterrà più opportuna, per l'ottimale esecuzione dell'appalto.

Il soggetto aggiudicatario, in considerazione delle attività da realizzare in esecuzione dell'appalto e delle tempistiche previste, ha tuttavia l'obbligo di fornire l'elenco delle sedi operative richieste dalla normativa speciale, facilmente identificabile dai cittadini, accessibile per le persone con disabilità e attrezzato con adeguate misure di sicurezza e riservatezza, e/o di provvedere a modalità alternative di consegna.

È inoltre posto a carico dello stesso il ritiro bisettimanale dei plichi contenenti gli atti sanzionatori presso la sede operativa dell'operatore economico incaricato del servizio di stampa ed imbustamento. Per la regolare esecuzione delle prestazioni il soggetto aggiudicatario, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, deve inoltre nominare un referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del proprio personale ed il suo sostituto in assenza del referente titolare e di comunicarlo al Comune di Como il quale lo comunicherà al gestore del servizio di gestione degli atti sanzionatori.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto si rivolgerà direttamente al referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.

L'aggiudicatario si impegna, inoltre, senza eccezione alcuna a:

- a) garantire l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente capitolato e nel contratto di appalto;
- b) dare effettiva esecuzione a tutte le attività, servizi e forniture previste nel progetto presentato, il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l'aggiudicatario ad integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
- c) rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza sul luogo di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;
- d) mantenere la riservatezza delle informazioni assunte in esecuzione dell'appalto, da qualsiasi fonte provengano e ad assumere la qualifica di Responsabile del trattamento dati inerenti la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato per la Polizia Locale di Como;
- e) fermo quanto proposto in sede di gara, impiegare personale stabile, adottando azioni e modelli organizzativi orientati a garantire la continuità e limitare un elevato *turn-over* del personale, adeguatamente formato ed aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati ad ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità.

* documento firmato digitalmente-D.Lgs. 82/2005, firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, art. 3/2°, D.Lgs. 39/93

Art. 12 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

L'appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'affidatario si obbliga ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il medesimo aggiudicatario è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione;
- b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresì in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
- c) è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza e salute dei lavoratori, all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo.

Art. 13 – DANNI E RESPONSABILITA'- POLIZZA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di danni arrecati, eventualmente, al Comune e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto ed in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni nell'esecuzione dell'appalto.

Ogni più ampia responsabilità, in caso di danni, ricadrà pertanto esclusivamente sull'aggiudicatario stesso, restandone completamente sollevato il Comune.

Il soggetto aggiudicatario, in relazione a tutte le responsabilità assunte, stipulerà con primaria compagnia assicurativa apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e

* documento firmato digitalmente-D.Lgs. 82/2005, firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, art. 3/2°, D.Lgs. 39/93

prestatori di lavoro conseguente all'attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti, quali che siano le rispettive mansioni, con un massimale unico non inferiore a **€ 500.000,00** (euro cinquecentomila/00); In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione. Detta polizza dovrà essere prodotta al competente ufficio comunale prima della stipula del contratto, pena la revoca dell'affidamento.

L'aggiudicatario è altresì obbligato a mantenere in vigore e a non modificare il contenuto di tale polizza per tutta la durata dell'appalto.

Indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, l'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.

Qualora l'appaltatore sia un R.T.I. sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

Art. 14 – RICHIAMI, DIFFIDE E CONTESTAZIONI IN CORSO D'ESECUZIONE

L'appaltatore che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole riportate in contratto, può essere soggetto a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento. Nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da comprometterne la buona riuscita dell'appalto egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione dichiara risolto il contratto.

Art. 15 – INADEMPIENZE E PENALI

Fatte salve le ulteriori responsabilità contrattuali, le inadempienze agli obblighi di cui al presente atto implicheranno l'applicazione delle penali così come descritte nella tabella che segue:

n.	Definizione	SLA	Penale
1	Ritardo nell'avvio del servizio.	Entro 30 giorni dal ricevimento della formale comunicazione della aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipulazione del contratto d'appalto, ovvero migliorativo se offerto.	€ 200,00 per ogni giorno solare di ritardo

* documento firmato digitalmente-D.Lgs. 82/2005, firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, art. 3/2°, D.Lgs. 39/93

Unità Operativa Procedure Sanzionatorie – Ufficio Verbali

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100 Como

Telefono 031.242700

PEC: protocollo@comune.como.it

www.comune.como.it

2	Ritiro presso la sede del Consolidatore effettuato in una data successiva alla data di spedizione indicata nella distinta sintetica. (N. 1 Tab. Criteri)	Effettuare il ritiro almeno 2 volte alla settimana, ovvero migliorativo se offerto, presso il Consolidatore entro la data di spedizione indicata nella distinta sintetica di spedizione. Il ritiro dovrà comunque avvenire tra le ore 10:00 e le ore 17:00 di un giorno lavorativo compreso tra il lunedì ed il venerdì	1 ‰ sul valore complessivo di tutte le spedizioni in consegna nel giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il ritiro, per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno prestabilito
3	Ritardo nella restituzione della " <i>Distinta sintetica di spedizione</i> " cartacea firmata - Uffici Mittenti (n.2 Tab. Criteri)	Entro 10 gg lavorativi dalla data di ritiro, ovvero migliorativo se offerto.	€ 5,00 per ogni distinta restituita in ritardo per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il decimo
4	Ritardo nella consegna dell'atto giudiziario entro 10 gg lavorativi dalla data di spedizione ovvero entro il termine migliorativo se offerto (n.3 Tab. Criteri)		Penale € 15,00 per plico In caso di ritardi oltre il 50° giorno dalla data di spedizione, saranno inoltre addebitati i costi sostenuti dal Comando per ciascun atto oggetto di ristampa
5	Tempi di spedizione della CAD (n.4 Tab.criteri)	La spedizione della CAD dovrà avvenire entro il termine di 10 giorni lavorativi a partire dalla data in cui il plico contenente l'atto giudiziario viene depositato (ossia entro 2 giorni dalla data del primo tentativo di recapito del plico) , ovvero migliorativo se offerto.	€ 15,00 per plico In caso di ritardi oltre il 50° giorno dalla data di spedizione, saranno inoltre addebitati i costi sostenuti dal Comando per ciascun atto oggetto di ristampa
6	Tempi di spedizione della Comunicazione di Avvenuta Notifica CAN (n.5 Tab. criteri)	La spedizione della CAN dovrà avvenire entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di consegna del relativo AG nelle	€ 15,00 per plico

* documento firmato digitalmente-D.Lgs. 82/2005, firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, art. 3/2°, D.Lgs. 39/93

Unità Operativa Procedure Sanzionatorie – Ufficio Verbali

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100 Como

Telefono 031.242700

PEC: protocollo@comune.como.it

www.comune.como.it

		mani di altra persona abilitata, ovvero migliorativo se offerto.	
7	Rendicontazione dell'esito della notifica/consegna del plico AG (n.8 Tab.criteri)	Entro 10 gg lavorativi dalla data della consegna del plico, ovvero migliorativo se offerto.	€ 15,00 per plico. In caso di ritardi oltre il 50° giorno dalla data di esito della spedizione saranno inoltre addebitati i costi sostenuti dal Comando per ciascun atto oggetto di ristampa
8	Rendicontazione invio CAD e inizio periodo di deposito/ritiro del plico entro 10 gg dal deposito e/o compiuta giacenza	Ogni flusso dati dev'essere trasmesso entro 10 gg lavorativi dalla data della registrazione dell'evento, ovvero entro il termine migliorativo se offerto	€ 15,00 In caso di ritardi oltre il 50° giorno dalla data di esito della spedizione saranno inoltre addebitati i costi sostenuti dal Comando per ciascun atto oggetto di ristampa
9	Rendicontazione della mancata consegna del plico AG (n.9 Tab criteri)	Entro 10 gg lavorativi dalla data della constatazione del motivo che ha determinato l'impossibilità di procedere con la consegna del plico o della compiuta giacenza ovvero entro il termine migliorativo se offerto	€ 15,00 per atto. In caso di ritardi oltre il 50° giorno dalla data di esito della spedizione saranno inoltre addebitati i costi sostenuti dal Comando per ciascun atto oggetto di ristampa
10	Rendicontazione dell'esito della CAD. (n.10 Tab Criteri)	Entro 10 gg lavorativi dalla data della consegna/rifiuto/ritiro/compiuta giacenza/mancata consegna della CAD, ovvero entro il termine migliorativo se offerto	€ 15.00 per atto
11	Trasmissione informativa di furto, smarrimento e/o deterioramento dei plichi da notificare e/o il furto e/o lo smarrimento e/o il	Entro e non oltre 5 giorni solari dal momento in cui è avvenuto il rilevamento, ovvero entro il termine migliorativo se offerto	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo a quello in cui l'informativa doveva essere trasmessa fino ad un

* documento firmato digitalmente-D.Lgs. 82/2005, firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, art. 3/2°, D.Lgs. 39/93

Unità Operativa Procedure Sanzionatorie – Ufficio Verbali

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100 Como

Telefono 031.242700

PEC: protocollo@comune.como.it

www.comune.como.it

	deterioramento dei relativi avvisi di ricevimento		massimo di 50 giorni
12	Furto, smarrimento, deterioramento dei plichi da notificare, esclusi i casi di fatto non imputabile, forza maggiore o caso fortuito	Per ogni plico rubato, smarrito, deteriorato	saranno addebitati i costi sostenuti dal Comando per ciascun atto oggetto di ristampa

L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'aggiudicatario dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla garanzia definitiva.

L'applicazione delle penali è preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, inviata per iscritto anche via PEC, alla quale il contraente ha facoltà di presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta necessaria entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della nota scritta di addebito. Qualora le giustificazioni addotte dall'appaltatore non siano dall'Amministrazione ritenute accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta, o la medesima sia giunta oltre il termine indicato le penali sono applicate. La penalità non viene addebitata se la ditta aggiudicataria dimostra che il disservizio è dipeso da causa ad essa non imputabile.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo in conto entrate del Comune.

L'importo delle penalità irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'affidatario.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Appaltatore si impegna espressamente a rifondere all'Amministrazione l'ammontare di eventuali oneri che la stessa dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

Art. 16 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che lo stesso non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.

* documento firmato digitalmente-D.Lgs. 82/2005, firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, art. 3/2°, D.Lgs. 39/93

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'aggiudicatario a mezzo PEC. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'appaltatore si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Art.17 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Con riferimento al contenuto normativo dell'art. 122 del Codice, nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, debitamente accertate e contestate, compresa l'impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere "ipso facto" e "de iure" il contratto stipulato per il servizio aggiudicato, incamerando il deposito cauzionale a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni. Il provvedimento di risoluzione sarà oggetto di notifica secondo le vigenti disposizioni di Legge; in tali casi l'Amministrazione, per garantire la continuità del servizio, potrà richiedere l'intervento di altro soggetto, ponendo le spese relative a carico dell'aggiudicatario.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., con incameramento della cauzione definitiva e con diritto di risarcimento degli eventuali ulteriori danni nei seguenti casi:

- reiterata mancanza e negligenza nell'esecuzione del servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso;
- frode nell'osservanza di disposizioni di legge, di regolamenti, nonché del presente Capitolato ovvero quando l'aggiudicatario versi in stato di insolvenza;
- messa in liquidazione o cessione di attività dell'aggiudicatario;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario;
- cessione totale o parziale del contratto o subappalto non autorizzato. Nel caso di cessione dell'azienda o del ramo d'azienda relativo all'oggetto dell'appalto la prosecuzione del rapporto di servizio con la nuova Impresa sarà a discrezione dell'Amministrazione Comunale;
- inosservanza per i propri dipendenti delle norme sulla sicurezza e sulla prevenzione ed assicurazione degli infortuni sul lavoro, delle norme su previdenza ed assistenza dei lavoratori e delle obbligazioni dei Contratti collettivi di lavoro;
- sospensione del servizio esclusi i casi di forza maggiore, che comunque dovranno essere riconosciuti tali dall'Ente;
- nel caso di abbandono del servizio anche parziale.
- eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all'Amministrazione che non consentano la prosecuzione del servizio;
- violazioni delle disposizioni in materia di Subappalto;
- mancato avvio del servizio;
- divulgazione, non finalizzata all'esecuzione della prestazione, di informazioni acquisite durante l'esecuzione del servizio;

* documento firmato digitalmente-D.Lgs. 82/2005, firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, art. 3/2°, D.Lgs. 39/93

Il provvedimento di risoluzione del contratto è notificato all'aggiudicatario a mezzo posta elettronica certificata ovvero nelle altre forme previste dalla Legge.

Le interruzioni di servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né indennizzi di sorta, purché tempestivamente comunicate a mezzo posta elettronica certificata e riconosciute dall'Ente. Le cause di forza maggiore non possono essere invocate in mancanza di comunicazione tempestiva rispetto al loro sorgere.

Sarà facoltà dell'Amministrazione applicare, in luogo della risoluzione ovvero decadenza dal contratto, le penali previste.

In caso di decadenza dal contratto, l'appaltatore dovrà comunque garantire la gestione dei servizi fino al subentro del nuovo appaltatore o all'attuazione di altro sistema gestionale e comunque per un periodo massimo di mesi sei.

In caso di decadenza o risoluzione anticipata del rapporto, per fatto estraneo all'Ente, la cauzione versata dall'Impresa aggiudicataria verrà incamerata, a titolo definitivo, dal Comune di Como, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

Nel caso di decadenza o risoluzione del contratto prima della scadenza naturale dello stesso, all'appaltatore nulla sarà dovuto per il periodo intercorrente tra la data della decadenza o della risoluzione e quella della scadenza naturale.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di cui all'art. 124 del Codice e s.m.i. in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione ai sensi dell'art. 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 123 del Codice nonché ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, e 92 comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, con disdetta comunicata secondo le disposizioni di Legge, che dovrà essere formulata e trasmessa almeno 3 (tre) mesi prima della decorrenza del recesso per sopravvenuti gravi e giustificati motivi di interesse pubblico.

Art. 18 – PRESTAZIONI ACCESSORIE O INTEGRAZIONE DELL'INCARICO

Qualora l'Amministrazione rilevasse la necessità, in corso di espletamento delle operazioni, di chiedere ulteriori prestazioni non previste dal presente capitolato, si procederà concordemente alle pattuizioni del caso con separato atto, che sarà considerato aggiuntivo al contratto principale.

Art. 19 – RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto nelle ipotesi di cui all'art. 123 del Codice. In caso di recesso unilaterale dell'Amministrazione, l'impresa affidataria avrà diritto solo al corrispettivo per il servizio svolto sino alla data in cui il recesso avrà luogo, senza che, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo.

In caso di recesso l'Amministrazione darà motivato preavviso all'Appaltatore almeno 30 giorni prima, con lettera raccomandata A/R o mediante PEC.

* documento firmato digitalmente-D.Lgs. 82/2005, firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, art. 3/2°, D.Lgs. 39/93

In caso di recesso unilaterale da parte dell'appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

Art. 20 – SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto del servizio, nel rispetto e nei limiti fissati dell'art. 119 del Codice a condizione che sia dichiarato in sede di offerta. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto. In considerazione della particolare natura del servizio oggetto di affidamento, l'aggiudicatario è responsabile del principio di unitarietà del processo, volto ad assicurare la certezza legale della conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

E' vietato il subappalto cd "a cascata".

Art. 21 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI E RINTRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I corrispettivi dovuti all'aggiudicatario dal Comune di Como per la prestazione dei servizi oggetto dell'affidamento saranno quelli indicati nella relativa offerta economica.

L'unità a cui riferire il prezzo unitario offerto e corrisposto è il costo offerto per l'attività di notifica, che comprende tutte le fasi propedeutiche alla medesima descritte in capitolato, del singolo plico postale contenente gli atti sanzionatori.

Eventuali prestazioni aggiuntive offerte dall'aggiudicatario in sede di offerta tecnica non potranno in alcun caso incidere sui corrispettivi dovuti.

I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza trimestrale.

Il pagamento delle fatture avverrà a 30 giorni dalla data di ricevimento delle medesime o a 30 giorni dalla data della verifica di conformità se successiva.

In relazione all'art. 3 della legge del 13 agosto 2010 n. 136, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto stabilito nel comma 5 di tale legge, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, dovranno essere registrati su tali conti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Art. 22 – CLAUSOLA SOCIALE E CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 del Codice, ed alla luce del pregresso orientamento da parte dell'ANAC indicato nelle Linee guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13/02/2019, si ritiene non applicabile alla procedura

* documento firmato digitalmente-D.Lgs. 82/2005, firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, art. 3/2°, D.Lgs. 39/93



di gara in parola l'adozione di alcuna clausola volta alla tutela dei livelli occupazionali considerato che non sussiste, per la stazione appaltante, alcun contratto per i servizi oggetto d'appalto. Gli stessi allo stato attuale, infatti, sono forniti da Poste Italiane S.p.A. in qualità di Fornitore del Servizio Universale.

Clausola sulla parità di genere: L'aggiudicatario deve dimostrare politiche e misure concrete per ridurre il gender gap in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni e alla gestione delle differenze di genere. La certificazione della parità di genere è richiesta e viene redatta in forma volontaria.

Clausola sull'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate: L'aggiudicatario deve adottare misure per garantire l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate. Ciò può includere l'assunzione di lavoratori con disabilità, la creazione di programmi di lavoro protetti e l'applicazione di tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore.

Contratto collettivo nazionale di riferimento: Il CCNL di riferimento "**CNL imprese private operanti nella distribuzione, recapito e servizi postali**", è stato siglato in data **14 novembre 2023 da CNA, Confartigianato Imprese, Casartigiani, Claii, SLC-CGIL, SLP-CISL e UILPOSTE UIL. Codice alfanumerico K712**".

Art. 23 – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'accordo quadro è devoluta all'Autorità giudiziaria competente in relazione al luogo di conclusione del contratto. E' espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 679/2016, esclusivamente nell'ambito della presente gara, secondo l'informativa presente nei documenti di gara.

Art. 25 – NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato si applica il D.Lgs. n.36/2023, e la normativa vigente in materia e al codice Civile.

L'aggiudicatario assume in via esclusiva la responsabilità in merito a tutta la gestione delle attività affidategli per l'intera durata del servizio prestato secondo le norme del Codice Civile.

* documento firmato digitalmente-D.Lgs. 82/2005, firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, art. 3/2°, D.Lgs. 39/93